

# Disegno di Legge n. 73862 del 12-02-2025

NORME IN MATERIA DI SANITÀ

Disegno di legge

Esprimi un consenso o un dissenso

Esprimi un parere

Consulta i giudizi espressi

Consulta tutti i pareri

## TITOLO

Norme in materia di sanità

## ITER

### Attuale

07 mag 2025 Esaminato in Aula Seduta n. 176 AULA

### Storico

12 feb 2025 Norme stralciate Seduta n. 84 0600 Commissione SESTA

26 feb 2025 Esaminato in commissione Seduta n. 86 0600 Commissione SESTA

12 mar 2025 Esaminato in commissione Seduta n. 88 0600 Commissione SESTA

12 mar 2025 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 88 0600 Commissione SESTA

26 mar 2025 Esaminato in Aula Seduta n. 166 AULA

15 apr 2025 Esaminato in Aula Seduta n. 171 AULA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

(nn. 738 Stralcio VI Comm bis/A)

DISEGNO DI LEGGE DELLA VI COMMISSIONE (\*)

Norme in materia di sanità

----0----

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE LEGISLATIVA  
SALUTE, SERVIZI SOCIALI E SANITARI: Sistema sanitario  
regionale,  
tutela della salute, igiene, politiche sociali,  
volontariato e terzo settore,  
previdenza ed assistenza sociale

Composta dai deputati:

Laccoto Giuseppe, presidente e relatore; Pace Carmelo,  
vicepresidente;  
Leanza Calogero, vicepresidente; Zitelli Giuseppe,  
segretario;  
Balsamo Ludovico, Burtone Giovanni, D'Agostino Nicola,  
De Luca Antonino,  
Galluzzo Giuseppe, Gilistro Carlo, La Rocca Ruvolo  
Margherita,  
Lombardo Giuseppe Geremia, Pellegrino Stefano.

Presentata il 12 marzo 2025

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge nasce dalla deliberazione della VI Commissione Salute, Servizi sociali e sanitari di formulare un testo proprio, ai sensi dell'articolo 64, comma 1 del Regolamento interno, ciò sulla base degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 738 trasmessi dalla Presidenza dell'Assemblea su indicazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Tra i detti emendamenti, la Commissione ha prelevato quelli che, a seguito di approfondita istruttoria, sono esitati nel testo che si illustra.

L'articolo 1 adotta prescrizioni per garantire l'erogazione di cure palliative domiciliari e assistenziali. In particolare, stabilisce che, nelle more della disponibilità di personale dotato dei titoli previsti dai decreti interministeriali di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 2010, n. 38, le cure possano essere prestate da altro personale medico adeguatamente formato fino al 40% di quello presente in organico.

L'articolo 2 estende, a partire dal 2025, l'erogazione dell'indennità di residenza di cui all'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8, anche ai titolari di farmacie rurali costituiti in forma societaria.

L'articolo 3 istituisce, ove non già previste, le aree funzionali dedicate all'interruzione volontaria di gravidanza presso le unità operative complesse di ostetricia e ginecologia delle Aziende del Servizio sanitario regionale. Prevede, inoltre, il reclutamento di personale non obiettore di coscienza.

L'articolo 4 integra la disposizione di cui all'art. 1, comma 5, della legge regionale 20 ottobre 2023, n. 18, relativa alle competenze dello psicologo delle cure primarie, aggiungendovi anche quelle specifiche di elaborazione del lutto di un familiare.

L'articolo 5 aumenta il c.d. budget di salute delle Aziende del Servizio sanitario regionale portandolo dallo 0,2% allo 0,22% della riserva prevista dall'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17.

L'articolo 6 prevede che il Governo regionale trasmetta alla competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, una relazione annuale sullo stato di applicazione dell'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, relativo al il c.d. budget di salute delle Aziende del Servizio sanitario regionale.

----0----

#### Art. 1.

Norme in materia di cure palliative domiciliari e residenziali

1. Considerato il preminente interesse pubblico a garantire la continuità nell'erogazione di servizi a

soggetti in particolare stato di bisogno assistenziale, fino al conseguimento dei titoli previsti dai decreti interministeriali di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 2010, n. 38 e successive modificazioni, relativi all'attivazione dei percorsi formativi accademici ovvero per all'aggiornamento dei programmi didattici in materia di cure palliative, l'erogazione delle cure palliative domiciliari e residenziali da parte delle Aziende del Servizio sanitario regionale e degli enti erogatori accreditati potrà essere assicurata da medici che, pur non in possesso di idonea specializzazione o di certificazione regionale ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, abbiano conseguito adeguata formazione, ivi compresi i medici specializzandi iscritti al secondo anno di specializzazione.

2. Il numero massimo di medici privi di specializzazione o certificazione regionale ai sensi della legge n. 147 del 2013 che potranno erogare prestazioni di cure palliative è fissato nella misura del 40% del personale medico in organico negli Hospice e nelle Unità di cure palliative domiciliari, sia per le aziende del Servizio sanitario regionale sia per gli enti accreditati per l'erogazione di cure palliative.

#### Art. 2.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8

1. All'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

1 bis. A decorrere dall'anno 2025 la disposizione di cui al comma 1 è estesa anche ai titolari di farmacie rurali costituiti in forma societaria. .

#### Art. 3.

Aree funzionali per l'interruzione volontaria di gravidanza

1. Ai fini dell'applicazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, le aziende del Servizio sanitario regionale istituiscono, laddove non siano già previste, le aree funzionali dedicate all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) in seno alle Unità operative complesse di Ginecologia e Ostetricia.

2. L'Assessore regionale per la salute, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce gli indirizzi relativi al funzionamento e alla organizzazione delle aree funzionali dedicate all'IVG.

3. Le Aziende sanitarie e ospedaliere, nell'ambito delle ordinarie procedure selettive di reclutamento già previste nei piani triennali dei fabbisogni di personale delle Aziende del Servizio sanitario regionale, dotano le aree funzionali di cui al comma 1 di idoneo personale non obiettore di coscienza. I bandi di concorso, in tali casi, prevedono apposita condizione di risoluzione del contratto di lavoro, qualora il personale non obiettore assunto si dichiari successivamente obiettore, secondo le modalità di cui all'articolo 9 della legge n. 194 del 1978.

#### Art. 4.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 20 ottobre 2023, n. 18

1. All'art. 1, comma 5, della legge regionale 20 ottobre 2023, n. 18 è aggiunta la seguente lettera:

f) realizzare specifici percorsi di assistenza psicoterapeutica volti a favorire l'elaborazione del lutto da parte dei genitori e degli altri familiari del defunto, con particolare riguardo ai fratelli e alle

sorelle. .

Art. 5.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17

1. All'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole almeno lo 0,2 per cento sono sostituite con le parole almeno lo 0,22 per cento ;

b) al comma 1 bis le parole La riserva dello 0,2 per cento sono sostituite con le parole La riserva dello 0,22 per cento .

Art. 6.

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17

1. All'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 è aggiunto il seguente comma:

1. quater. L'Assessore regionale per la salute, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmette alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, una relazione scritta sull'attuazione del presente articolo nel quinquennio precedente, specificando l'impiego delle somme da parte di ogni Azienda sanitaria provinciale per ciascuna annualità del quinquennio .

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(\*) Esitato il 12 marzo 2025

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 738 - Norme in materia di sanità.

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Laccoto, Pace, Lanza, Zitelli, Balsamo, Burtone, D'Agostino, De Luca, Galluzzo, Gilistro, La Rocca Ruvolo, Lombardo Giuseppe Geremia, Pellegrino.

Formulato dalla Commissione Salute, Servizi sociali e Sanitari (VI) il 12 febbraio 2025 ai sensi dell'articolo 64 comma 1 del Regolamento interno sulla base degli emendamenti al ddl 738 trasmessi alla Commissione dalla Presidenza in data 5 febbraio 2025.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 84 del 12 febbraio 2025, n. 86 del 26 febbraio 2025 e n. 88 del 12 marzo 2025.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 88 del 12 marzo 2025.

Relatore: on. Laccoto.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n.

(12.02.2025) Testo presentato

(12.03.2025 seduta 0088) 6. Sesta Commissione - Servizi Sociali e Sanitari - TESTO ESITATO PER L'AULA

Il disegno di legge è stato elaborato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 64 comma 1 del Regolamento interno sulla base degli emendamenti al ddl 738 trasmessi alla Commissione dalla Presidenza in data 5 febbraio 2025.

#### RIFERIMENTI

XVIII Legislatura  
Numero **73862**  
del **12.02.25**  
**Stralcio**

#### EMENDAMENTI

Nessuno

#### GRUPPO PARLAMENTARE

Prima l'Italia - Lega Salvini premier

#### INIZIATIVA

parlamentare

#### FIRMATARI

- Laccoto Giuseppe (Prima l'Italia - Lega Salvini premier).
- Pace Carmelo (Democrazia Cristiana).
  - Leanza Calogero (Partito Democratico XVIII Legislatura).
  - Zitelli Giuseppe (Fratelli d'Italia XVIII Legislatura).
  - Balsamo Ludovico (Popolari e autonomisti).
  - Burtone Giovanni (Partito Democratico XVIII Legislatura).
  - D'Agostino Nicola (Forza Italia all'ARS).
  - De Luca Antonino (Movimento 5 stelle).
  - Galluzzo Giuseppe (Fratelli d'Italia XVIII Legislatura).
  - Gilistro Carlo (Movimento 5 stelle).
  - La Rocca Margherita (Forza Italia all'ARS).
  - Lombardo Giuseppe Geremia (Popolari e Autonomisti).
  - Pellegrino Stefano (Forza Italia all'ARS).

#### ARGOMENTI

• Sanità

ORGANO D'ESAME

Aula

ALLEGATO

Nessuno

RIF. CED 221-9171